Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 24 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 46

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra dei capolavori della pittura olandese, in Roma.

Con decreto 2 febbraio 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 detto al registro n. 2 Finanze, foglio n. 118, il Ministero della pubblica istruzione e per esso l'apposito Comitato organizzatore è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra dei capolavori della pittura olandese, che avrà luogo a Roma dal 15 febbraio al 18 aprile 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 613.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 203.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 584, che aumenta il limite massimo del prezzo di vendita al pubblico dei sigari comuni forti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 614.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 204.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa l'istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 615.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 194.

Esecuzione del Protocollo, firmato in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 17 giugno 1925, concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, firmato in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati il 17 giugno 1925, con-

cernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi bacteriologici.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore a datare dal deposito delle ratifiche del Protocollo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 269, foglio 207. — SIROVICH.

Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques.

Les Plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs:

Considérant que l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l'opinion générale du monde civilisé,

Considérant que l'interdiction de cet emploi a été formulée dans des traités auxquels sont Parties la plupart des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations,

Déclarent:

Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouvernement de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d'adhésion resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent vingt-cinq.

Pour l'Allemagne: *H. von Eckardt.*

Pour les Etats-Unis d'Amérique: *Theodore E. Burton — Hugh S. Gibson.*

Pour l'Autriche: *E. Pflügl.*

Pour la Belgique: *Fernand Peltzer.*
(25 juin 1926).

Pour le Brésil: *Contre-Amiral A. C. de Souza e Silva — Major Estevao Leitao de Carvalho.*

Pour l'Empire Britannique:

I declare that my signature does not bind India or any British Dominion which is a separate Member of the League of Nations & does not separately sign or adhere to the Protocol.

Onslow.

Pour le Canada: *Walter A. Riddel.*

Pour l'Etat libre d'Irlande:

Pour l'Inde: *P. Z. Cox.*

Pour la Bulgarie: *Dr. Nikoff.*
(12 mars 1926).

Pour le Chili: *Luis Cabrera,* Général de Division.

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

Pour le Danemark: *A. Oldenburg.*

Pour l'Egypte: *Ahmed El Kadry.*
(29 septembre 1926).

Pour l'Espagne: *Emilio de Palacios.*

Pour l'Esthonie: *J. Laidoner.*

Pour l'Ethiopie: *Guétatchou — Blata Herouy Ierouy — A. Tasfae.*

Pour la Finlande: *O. Enckell.*

Pour la France: *J. Paul-Boncour.*

Pour la Grèce: *Vassili Dendramis — D. Vlachopoulos.*

Pour la Hongrie:

Pour l'Italie: *Pietro Chimienti — Alberto De Marinis-Stendardo.*

Pour le Japon: *M. Matsuda.*

Pour la Lettonie: *Colonel Hartmanis.*

Pour la Lithuanie: *Dr. Zaunius.*
(17 septembre 1925).

Pour le Luxembourg: *Ch. G. Vermaire.*

Pour le Nicaragua: *A. Sottile.*

Pour la Norvège: *Chr. L. Lange.*
(25 septembre 1926).

Pour le Panama:

Pour les Pays-Bas: *W. Doude van Troostwijk — W. Gucrin.*

Pour la Perse:

Pour la Pologne: *Général Casimir Sosnkowski — G. D. Morawski.*

Pour le Portugal: *A. M. Bartholomeu Ferreira — Americo da Costa Leme.*

Pour la Roumanie (Ad referendum): *N. P. Comnene — Général T. Dumitrescu.*

Pour le Salvador: *J. Gustavo Guerrero.*

Pour le Siam: *M. C. Vipulya.*
(9 septembre 1926).

Pour la Suède: *Emar Hennings.*
(7 décembre 1925).

Pour la Suisse (sous réserve de ratification): *Lohner — Ed. Müller.*

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: *J. Doutchitch — Général Kalafatovitch — Capt. d. frég. Mariasevitch.*

Pour la Tchécoslovaquie: *Dr. Veverka Ferdinand.*
(22 août 1925).

Pour la Turquie: *M. Tevfik.*

Pour l'Uruguay: *Enrique E. Buero.*

Pour le Venezuela: *C. Parra Perez.*
(23 avril 1926).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 616.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 201.

Istituzione di diplomi di benemerenza da conferirsi al personale direttivo e insegnante di scuole e istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che svolga proficua attività a favore dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto opportuno di istituire un segno di onore da conferirsi al personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia svolto proficua attività a favore dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A coloro che, appartenendo al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, svolgano, con particolare efficacia, proficua attività a favore dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera nazionale del « Dopolavoro » possono essere conferiti diplomi di benemerenza. Secondo che tale attività sia svolta ininterrottamente per dieci, cinque o tre anni, il diploma è di prima, seconda o terza classe.

Art. 2.

A coloro cui sono conferiti i diplomi di cui al precedente articolo, è data facoltà di fregiarsi di una medaglia rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo. Tali medaglie, del diametro di centimetri tre e mezzo, recano da un lato la Nostra effigie contornata dalla leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » e dall'altro il Fascio Littorio contornato dalla leggenda « Ai benemeriti dell'Opera nazionale Balilla » ovvero « Ai benemeriti dell'Opera nazionale del Dopolavoro » e sono portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro nero. Quest'ultimo per le medaglie relative all'Opera nazionale « Balilla » ha nel centro una striscia verticale tricolore di sei millimetri e per le medaglie relative all'Opera nazionale del « Dopolavoro » un filetto tricolore, in ciascun lato, di cinque millimetri.

Art. 3.

I diplomi per i benemeriti dell'Opera nazionale « Balilla » e dell'Opera del « Dopolavoro » sono conferiti, con Nostro decreto su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere rispettivamente del presidente dell'Opera nazionale « Balilla » e del presidente dell'Opera nazionale del « Dopolavoro », nel numero complessivo, per ciascun anno e per le benemerenze acquisite verso ciascuna delle predette istituzioni, di sessanta di prima classe, centosessanta di seconda e duecentocinquanta di terza.

Art. 4.

Le proposte per il conferimento dei diplomi di benemerenza sono inviate al Ministero della pubblica istruzione dai Regi provveditori agli studi entro il mese di luglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 217. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 617.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 200.

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di mantenere in servizio fino al 30 giugno 1928 il personale non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale, addetto ai Provveditorati agli studi di Trento e di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 20 dicembre 1923, numero 3113;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, dal 1° gennaio sino a non oltre il 30 giugno 1928, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del Nostro decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, di mantenere cioè in servizio il personale non appartenente al ruolo dell'Amministrazione scolastica regionale, che trovasi attualmente addetto ai Provveditorati agli studi di Trento e Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 215. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 618.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 165.

Approvazione del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, concernente l'istituzione del servizio degli osservatori industriali;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, col quale furono apportate modificazioni ai Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione Suprema di difesa e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali;
Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1765, che modificò la costituzione della Commissione Suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile);
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, concernente l'istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, concernente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali Comandanti designati d'Armata e del Consiglio dell'Esercito e particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito; e tenuto presente in special modo l'art. 28 del decreto-legge ora citato che ha autorizzato a pubblicare il testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, coordinando ed integrando le disposizioni stesse con quelle del ripetuto decreto e con le altre leggi dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, per quanto concerne la modificazione nel numero degli osservatori industriali;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, degli esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, firmato d'ordine Nostro dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 180. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123).

E' istituita la Commissione Suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2.

(Art. 2 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123).

La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Comitato deliberativo della Commissione Suprema di difesa.

Art. 3.

(Art. 3 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Il Comitato deliberativo è composto come segue:
il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente;

il Duca della Vittoria, Maresciallo d'Italia Armando Diaz, Vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per l'aeronautica; il Ministro per l'economia nazionale e il Ministro per le comunicazioni.

Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il Capo di Stato Maggiore generale; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; il Capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente del Comitato degli ammiragli; il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica; il presidente del Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Organi consultivi della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato tecnico della Regia aeronautica (di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, ed al R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, e successive modificazioni);

d) il Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

Art. 5.

(Art. 5 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123; art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281, e articolo unico del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1765).

Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei seguenti membri:

1. un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri: guerra, marina ed aeronautica;

2. otto, fra rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese e rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, della industria, della agricoltura e della economia, nominati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente della Commissione Suprema di difesa, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo con il presidente del Comitato;

3. il capo della segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Per lo studio di questioni ed argomenti specifici il presidente avrà facoltà di richiedere l'intervento nel Comitato dei delegati di ciascuno dei Ministeri interessati secondo la rispettiva competenza.

Le modalità che dovranno regolare i rapporti diretti fra il Comitato ed il Ministero dell'economia nazionale saranno determinate di accordo fra il Ministro per l'economia nazionale ed il presidente del Comitato.

Per le questioni in special modo attinenti alla produzione dell'armamento e del munizionamento, o ai servizi elettrici o alle comunicazioni elettriche, quando l'argomento lo richieda, il presidente del Comitato per la mobilitazione civile domanderà l'intervento di un delegato dei Comitati superiori tecnici istituiti coi Regi decreti 7 marzo 1926, n. 408, e n. 409, o di un delegato del Servizio chimico militare.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra quelle particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

I membri di cui al precedente comma 2° durano in carica due anni; al termine del primo anno dalle nomine conseguenti al presente testo unico scadrà la metà di detti membri in seguito a sorteggio.

Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza, il Comitato fa capo ad una propria segreteria, e agli organi del Ministero della economia nazionale, secondo le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e ad essa destinato a sua richiesta dai Ministeri interessati.

Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Art. 6.

(Art. 6 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, e art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio esercito e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica. Essa è posta alle dipendenze disciplinari e amministrative del Ministero della guerra.

TITOLO II.

Servizio degli osservatori industriali.

Art. 7.

(Art. 1 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

E' istituito il servizio degli osservatori industriali allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari.

Art. 8.

(Art. 2 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Il numero degli osservatori industriali è fissato in 55, così ripartiti fra le diverse amministrazioni militari:

Ministero della guerra . . . . n. 40
Ministero della marina . . . . » 12
Ministero dell'aeronautica . . . . . » 3

E' data facoltà alla Commissione Suprema di difesa di variare le sopraindicate proporzioni in relazione ad eventuali mutamenti della presente situazione industriale.

Art. 9.

(Art. 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Il servizio degli osservatori industriali fa parte del Ministero della economia nazionale ed è alla diretta dipendenza del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, per il suo speciale servizio.

Art. 10.

(Art. 4 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

I predetti osservatori, ferma restando la dipendenza di cui all'art. 9, faranno capo a stabilimenti, direzioni ed uffici tecnici, ed altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le direzioni dei predetti stabilimenti od organi sono tenute ad agevolare agli osservatori l'esecuzione del loro mandato ponendo a contributo la loro capacità tecnica e scientifica.

Art. 11.

(Art. 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 6 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Per assolvere i compiti indicati nell'art. 7 gli osservatori industriali hanno libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese. Agli industriali, per quanto concerne i propri stabilimenti, ed al loro personale dirigente — tecnico ed amministrativo — per quanto riflette il proprio speciale servizio negli stabilimenti, è fatto obbligo di aderire alle richieste di informazioni che venissero ad essi rivolte dai predetti osservatori.

Gli osservatori sono tenuti a mantenere il segreto, nel modo più assoluto e rigoroso, sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri industriali e di qualsiasi persona od ente pubblico e privato, ma altresì nei confronti di qualsiasi amministrazione dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria del Comitato per la mobilitazione civile, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riservarsi di riferire direttamente al presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 12.

(Art. 6 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 7 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Gli industriali ed i loro dirigenti tecnici ed amministrativi, i quali si rifiutino di fornire le richieste notizie, ovvero le forniscano con indicazioni di dati ed elementi falsi, sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10,000. In caso di recidiva, il colpevole è punito, oltre che con la multa, con la detenzione sino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'osservatore industriale, od altri che, appartenendo al personale dipendente dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile, comunichi, anche ad una sola persona, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione fino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000.

Quando le notizie siano conosciute per negligenza o imprudenza del funzionario, la pena sarà della detenzione fino a tre mesi e della multa fino a L. 1000.

Art. 13.

(Art. 7 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 8 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Gli osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica e fra i chimici delle suddette amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle amministrazioni militari interessate, di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

L'assunzione al suddetto servizio non diverrà definitiva se non dopo superato con esito favorevole un esperimento di mesi sei.

Art. 14.

(Art. 8 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Gli osservatori industriali sono amministrati dalle amministrazioni militari dalle quali dipendono.

Essi seguitano a far parte del proprio ruolo d'origine, nel cui organico seguitano ad essere compresi, conservando tutti i loro diritti tanto in materia di assegni che di avanzamento e di pensione, e non sono in alcun modo sostituiti nei ruoli stessi.

Agli osservatori industriali, per sopraluoghi presso gli stabilimenti ed organi industriali della rispettiva zona, non è corrisposta indennità di missione.

E' ad essi però attribuito, con apposito stanziamento da farsi sul bilancio del Ministero delle finanze, un assegno mensile da computarsi pel totale degli osservatori industriali stabilito dall'art. 8 e da commisurarsi in base ad una somma globale di L. 25,000 mensili lorde. Detta somma sarà ripartita fra i vari osservatori in ragione della estensione della zona a ciascuno di essi assegnata e del numero, entità e dislocazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

Alla suddetta ripartizione provvederà, con apposito decreto, il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Mediante accordi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 (convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257) sarà provveduto ai mezzi di viaggio sulle ferrovie per i predetti osservatori industriali.

Art. 15.

(Art. 9 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Il periodo di permanenza nelle funzioni di osservatore industriale non può oltrepassare i 5 anni.

E' data però facoltà al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di protrarre caso per caso, con suo decreto, il termine suddetto ove speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 16.

(Art. 10 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, e art. 9 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281).

Le amministrazioni di cui al precedente art. 10 provvederanno ai locali per uso ufficio nonchè per il relativo ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione; esse forniranno altresì il personale di scritturazione e custodia strettamente indispensabile.

Alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione) provvederà il Ministero dell'economia nazionale, sul cui bilancio sarà inscritta la somma di L. 60,000 che verrà erogata e ripartita secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze.

Art. 17.

(Art. 11 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009).

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno emanate le norme esecutive del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 619.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 198.

Radiazione dei Regi sommergibili « Lorenzo Marcello » e « Andrea Provana » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi sommergibili « Lorenzo Marcello » e « Andrea Provana » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 21 gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 213. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 620.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2818.

Emissione dei francobolli ordinari da centesimi 7 ½ e termini di validità e cambio di quelli da centesimi 7 ½ sovrastampati su francobolli da centesimi 85.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1117, che autorizza, in via provvisoria, la sovrastampa dei francobolli da cent. 85 col valore di cent. 7 ½;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere all'emissione dei francobolli ordinari da cent. 7 ½ e di stabilire i termini di validità di ammissione al cambio di quelli da cent. 85 sovrastampati col valore di cent. 7 ½;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei francolli ordinari da centesimi 7 ½.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli ordinari da cent. 7 ½.

Art. 3.

I francobolli da cent. 85 soprastampati col valore di cent. 7 ½ saranno validi fino a tutto il 30 giugno 1928 e dal 1° luglio successivo saranno ammessi al cambio per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 201. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 621.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2805.

Autorizzazione alla Scuola d'arte applicata all'industria « A. Fantoni », in Bergamo, ad accettare una somma per l'istituzione del « Premio ing. Elia Fornoni ».

N. 2805. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola d'arte applicata all'industria « A. Fantoni » di Bergamo viene autorizzata ad accettare dal Circolo artistico della medesima città dei buoni del tesoro del valore nominale

complessivo di L. 5500 per la istituzione del « Premio ing. Elia Fornoni » di L. 275 annue, da assegnare al migliore alunno della Scuola stessa, con preferenza al corso di costruzioni edili. Col decreto medesimo viene approvato il regolamento per tale istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 622.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2814.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cesare Balbo », in Chieri.

N. 2814. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cesare Balbo », in Chieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 623.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2816.
Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 2816. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione fattale dal comune di Bergamo per l'istituzione di un premio da intitolarsi al compianto prof. Filippo Lussana.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 624.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 149.
Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Rudiana, con sede nel comune di Rudiano.

N. 149. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Rudiana, con sede nel comune di Rudiano, provincia di Brescia, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 625.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 167.
Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Rizzi, con sede in Udine.

N. 167. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Rizzi, con sede in Udine, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928.
Proroga di poteri del commissario governativo dell'Ente autonomo « Fiera campionaria siciliana ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1902, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria siciliana »;
Visto il R. decreto 19 dicembre 1926, concernente lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del predetto ente e la nomina di un Regio commissario;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927 che proroga i poteri del commissario governativo;
Ritenuto l'opportunità di confermare nella carica di commissario il comm. Vincenzo Florio fino alla ricostituzione del Consiglio del ripetuto ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Vincenzo Florio è confermato commissario governativo per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria siciliana ». La durata dei poteri del commissario è prorogata fino alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'ente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.
Composizione, per l'anno 1928, del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma di cui all'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visti i decreti emessi in data 8 dicembre, 13 dicembre e 30 dicembre 1927, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in

conseguenza del terremoto del 1908 risulta composto, per l'anno 1928, dai signori:

Comm. avv. Dobelli Guglielmo, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;

Comm. avv. D'Aquino Michele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente supplente;

Cav. uff. avv. Arnaldi Ernesto, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro ordinario;

Cav. uff. avv. Tomassi Michele, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Comm. ing. Fornari Giuseppe e comm. ing. Susinno Alessandro, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;

Comm. ing. Colamonico Franklin, e comm. ing. Romaniello Michele, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;

Comm. dott. Ragnisco Leonida, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro ordinario;

Comm. avv. Padula Alfredo, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio comincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Società lombarda per distribuzione di energia elettrica, con sede in Milano, di emettere obbligazioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge;

Veduta la documentata domanda in data 15 dicembre 1927 della Società lombarda per distribuzione di energia elettrica, con sede in Milano, diretta ad ottenere la facoltà di emettere obbligazioni oltre il limite del capitale versato;

Visto lo stato ipotecario delle proprietà immobiliari della Società anzidetta e quello delle proprietà immobiliari della Società Forze idrauliche dell'Alto Brembo, collegata alla prima;

Considerata la situazione economica della Società istante, e tenuto conto delle obbligazioni precedentemente emesse e tuttora circolanti della Società stessa;

Decreta:

La Società lombarda per distribuzione di energia elettrica, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'importo di quattro milioni di dollari, anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

L'emissione predetta sarà garentita da iscrizione ipotecaria per quattro milioni di dollari più gli accessori, sui beni immobili della Società lombarda per distribuzione di energia elettrica e della Società Forze idrauliche dell'Alto Brembo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Banca esercenti di Genova a trasferire la sua sede in Sansepolcro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio e dei depositi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banca esercenti » con sede in Genova è autorizzata a trasferire la propria sede sociale in Sansepolcro (provincia di Arezzo), con l'obbligo di chiudere definitivamente l'attuale sua sede di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Wieser di Vittoria nato a Trieste il 30 luglio 1897 e residente a Trieste, Pendice Scorcola 333, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viseri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Wieser è ridotto in « Viseri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Wieser nata Strömer fu Paolo, nata il 6 febbraio 1897, moglie;
2. Marcello di Attilio, nato il 29 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Remigio Zherne fu Andrea nato a Trieste il 16 dicembre 1887 e residente a Trieste, via dei Giustinelli 1-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Remigio Zherne è ridotto in « Cerni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Zherne nata Levi di Davide, nata il 27 dicembre 1888, moglie;
2. Claudio di Remigio, nato il 2 luglio 1913, figlio;
3. Nives di Remigio, nata il 2 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 10 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Caprileone, in provincia di Messina, con orario limitato di giorno.

Il giorno 12 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borgo di Sassoferrato, in provincia di Ancona, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.25	Belgrado	33.25
Svizzera	363.38	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.105	Albania (Franco oro)	365.375
Olanda	7.61	Norvegia	5.02
Spagna	320.75	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.508	Polonia (Sloty)	220 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	74.425
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.85
New York	18.884	Littorio 5 %	84.95
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.225
Oro	364.37		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 283).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4074 — Data della ricevuta: 5 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Albertazzi Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 235 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data della ricevuta: 27 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Miele Angelo fu Salvatore.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante titolare di fisica, meccanica e disegno meccanico presso le Regie scuole di tirocinio di Ancona, Ascoli Piceno e Rimini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del 15 ottobre 1927, n. 116558, del Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante titolare di:
1° fisica, meccanica applicata ed elementi di elettrotecnica e relative esercitazioni nella Regia scuola di tirocinio di Ancona;
2° meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola di tirocinio di Ascoli Piceno;
3° fisica, meccanica e disegno meccanico nella Regia scuola di tirocinio di Rimini.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari di scuola di tirocinio inquadrati nel grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, come per legge e la proseguono nel grado 8° come dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere, insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai al pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.